

Illecito disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017

L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).

Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF